



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’Organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante il “Regolamento concernente l’Organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e Organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 3 del citato d.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, ove è previsto che “con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti” degli “Organi necessari” di cui all’art. 4, comma 1, delle predette Istituzioni AFAM;

VISTO l’art. 6, comma 6, del citato d.P.R. n. 132/2003, che ha stabilito che al Direttore delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sia attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’istituzione;

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2007 con il quale sono stati definiti i limiti dei compensi da attribuire ai componenti degli Organi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, con il quale sono ridefiniti i compensi da attribuire ai Revisori dei conti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l’anno 2015, ed in particolare l’articolo 1, comma 342, che ha previsto che l’incarico di Presidente delle Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e che i compensi e le indennità spettanti al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle suddette Istituzioni siano rideterminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 610, con il quale sono stati confermati i compensi e le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Direttore delle Istituzioni AFAM, come previsto rispettivamente dai decreti interministeriali del 1 febbraio 2007 e del 16 gennaio 2008;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con il

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 303, della legge n. 234/2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2018, ed in particolare l'art. 1 comma 645, che ha previsto che ai componenti del Nucleo di valutazione presso le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2022, ed in particolare l'articolo 1, comma 304, che ha previsto che “Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato”;

VISTI i “Criteri e linee guida per la scelta dei componenti dei Nuclei di valutazione da parte delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'art. 1, comma 304, della Legge 234/2021” di cui alla delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 10 febbraio 2022;

RITENUTO di dover dare attuazione all'art. 1, comma 304, della cit. legge n. 234/2021, disciplinando al contempo la fase transitoria, ai fini della costituzione dei nuovi Nuclei di valutazione in ottemperanza ai criteri e alle linee guida ANVUR sopra citate;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2022, ed in particolare l'articolo 1, comma 303, che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni;

RILEVATO altresì che, per le finalità di cui all'art. 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono state stanziare risorse aggiuntive, per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro, per la reintroduzione, in conformità a quanto previsto nella relazione illustrativa alle citate disposizioni legislative, del compenso spettante ai Presidenti e ai componenti dei Nuclei di valutazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica statali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 1° febbraio 2007;

VISTA la legge di bilancio n. 160/2019 e, in particolare, l'articolo 1 comma 596, che dispone che “i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e Organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti Organi degli enti e Organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con il

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

VISTO il d.P.C.M. n. 143/2022 recante il Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che detta una disciplina Organica in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e Organismi di cui all'articolo 2 del citato decreto;

VISTO il d.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143 adottato in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge n. 160/2019 e in particolare l'art. 2 che definisce l'ambito di applicazione della disciplina dettata;

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3, del citato d.P.C.M. 143/2022, che prevede che “l'applicazione delle disposizioni” di cui al provvedimento medesimo “non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” nonché l'art. 4, comma 1, che prevede che “la determinazione dei compensi avviene” [...] “assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese” e l'art. 4, comma 4, che prevede che gli “enti hanno facoltà di” [...] “stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6” del d.P.C.M. citato;

VISTO l'art. 10 del citato d.P.C.M. n. 143/2022, in ragione del quale “Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli Organi di amministrazione e controllo, in casi di Organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli Organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi: a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo; b) l'effettivo livello di responsabilità; c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

VISTO che la procedura di cui al citato art. 10 del d.P.C.M. 143/2022 “può essere attivata dalle Amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'Ente;

TENUTO CONTO che con la definizione del processo di statizzazione delle ex Istituzioni non statali previsto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, compiutosi a far data dal 1/1/2023, si è di fatto determinata una disomogeneità tra quest'ultime Istituzioni e quelle statali in termini di valori espressi in bilancio, e si è ritenuto pertanto di considerare soltanto gli indici economici dimensionali di cui alla tabella “B” del d.P.C.M. 143/2022, compatibili tra tutte le Istituzioni (patrimonio netto e attivo) ed è stato altresì individuato l'organico di diritto di ciascuna Istituzione quale ulteriore indice sostitutivo;

RITENUTO di determinare i valori degli indici relativi al patrimonio netto e all'attivo in riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate nei rendiconti concernenti gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e di determinare il valore dell'indice relativo all'organico di diritto del personale prendendo a riferimento l'organico dell'anno accademico 2022/2023;

RITENUTO pertanto, secondo quanto previsto dal citato art. 4, comma 4, ed in deroga all'articolo 6 del d.P.C.M. 143/2022, di attribuire, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, un coefficiente per ogni indice la cui sommatoria ha determinato il “coefficiente dimensionale” in base al quale sono state individuate





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

due categorie di appartenenza relative alle 103 Istituzioni AFAM, di cui n. 13 risultate nella I categoria e n. 90 risultate nella II categoria;

VISTO che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 10 del d.P.C.M. 143/2022, resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.L. 22/06/2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di Organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'Organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e, in particolare, l'art. 5-bis del citato decreto, che detta misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

RITENUTO di determinare le indennità e i compensi spettanti ai Presidenti, ai Direttori, ai componenti dei Consigli di amministrazione, ai Revisori dei conti e ai Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM statali;

VISTA la nota n. 37263 del 20/12/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DICA, con la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.P.C.M. 143/2022 a seguito delle risultanze del tavolo tecnico riunitosi in data 22/11/2023, la stessa ha provveduto alla indicazione definitiva dei compensi;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota MEF-GAB – Prot. 1379 del 11/01/2024;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai seguenti Organi delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica:

- **Presidente;**
- **Direttore;**
- **Componenti del Consiglio di amministrazione;**
- **Revisori dei conti;**
- **Presidente del Nucleo di valutazione;**
- **Componenti del Nucleo di Valutazione.**

Art.2

Compensi degli Organi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i compensi attribuiti agli Organi delle Istituzioni AFAM, di cui all'articolo 1, sono indicati nelle tabelle "A" e "B" allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante;
2. I compensi agli Organi, di cui all'articolo 1, sono definiti sulla base dell'applicazione dei valori degli indici indicati in premessa, determinati tenendo conto, in rapporto ad ogni Istituzione, del patrimonio netto e dell'attivo in riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate nei





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con il

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

rendiconti concernenti gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e dell'indice relativo all'organico di diritto del personale prendendo a riferimento l'organico dell'anno accademico 2022/2023;

3. Ad ogni indice è stato attribuito un coefficiente, la cui sommatoria ha determinato il “coefficiente dimensionale”, in base al quale sono state individuate due categorie di appartenenza relative alle 103 Istituzioni AFAM, di cui n. 13 risultate nella I categoria e n. 90 risultate nella II categoria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
On. Giancarlo Giorgetti





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella A) - DM ISTITUZIONI AFAM - PRIMA CATEGORIA

	ISTITUZIONI AFAM	PRESIDENTE	DIRETTORE	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	REVISORI DEI CONTI	PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	ACCADEMIE DI BELLE ARTI	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
1	BARI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
2	BOLOGNA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
3	CARRARA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
4	CATANIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
5	CATANZARO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
6	FIRENZE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
7	FOGGIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
8	FROSINONE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
9	L'AQUILA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
10	LECCE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
11	MACERATA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
12	NAPOLI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
13	PALERMO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
14	RAVENNA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
15	REGGIO CALABRIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
16	SASSARI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
17	TORINO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
18	URBINO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
19	VENEZIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
20	VERONA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
	ACCADEMIE NAZIONALI	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
21	DANZA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
22	ARTE DRAMMATICA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
	CONSERVATORI DI MUSICA	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
23	ADRIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
24	ALESSANDRIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
25	AVELLINO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
26	BENEVENTO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
27	BOLOGNA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
28	BOLZANO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
29	BRESCIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
30	CAGLIARI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
31	CALTANISSETTA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
32	CAMPOBASSO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
33	CASTELFRANCO VENETO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
34	CESENA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
35	COMO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
36	COSENZA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
37	CREMONA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
38	CUNEO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
39	FERMO (FM)	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
40	FERRARA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
41	FIRENZE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
42	FROSINONE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
43	GALLARATE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
44	GENOVA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
45	LA SPEZIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
46	L'AQUILA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
47	LATINA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
48	LECCE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
49	LIVORNO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
50	LUCCA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
51	MANTOVA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
52	MATERA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
53	MESSINA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
54	MODENA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
55	MONOPOLI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
56	NOCERA TERINESE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
57	NOVARA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
58	PADOVA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
59	PARMA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
60	PAVIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
61	PERUGIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
62	PESARO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
63	PESCARA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
64	PIACENZA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
65	POTENZA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
66	RAVENNA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
67	REGGIO CALABRIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
68	REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE MONTI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
69	RIBERA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
70	RIMINI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
71	ROVIGO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
72	SASSARI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
73	SIENA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
74	TARANTO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
75	TERAMO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
76	TERNI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
77	TRAPANI	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
78	TRENTO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
79	TRIESTE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
80	UDINE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
81	VENEZIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
82	VERONA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
83	VIBO VALENTIA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
84	VICENZA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
	ISIA	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
85	FAENZA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
86	FIRENZE	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
87	ROMA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
88	URBINO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
89	PESCARA	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500
	POLITECNICO	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
90	BERGAMO	16.000	16.000	800	2.400	1.800	1.500





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella B) - DM ISTITUZIONI AFAM - SECONDA CATEGORIA

	ISTITUZIONI AFAM	PRESIDENTE	DIRETTORE	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	REVISORI DEI CONTI	PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N.	ACCADEMIE DI BELLE ARTI	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
1	GENOVA	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
2	MILANO	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
3	PERUGIA	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
4	ROMA	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
	CONSERVATORI DI MUSICA	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda	indennità annua lorda
5	BARI	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
6	CATANIA	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
7	FOGGIA	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
8	MILANO	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
9	NAPOLI	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
10	PALERMO	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
11	ROMA	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
12	SALERNO	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500
13	TORINO	20.000	20.000	1.000	3.000	1.800	1.500

